

Termini scadenze fiscali e contributive come modificate dal DL 18/2020 (cosiddetto decreto CuraItalia)

SOGGETTI	OGGETTO	SCADENZA ORDINARIA	PROROGA	RIF. NORMATIVO
<p>- imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;</p>	<p>- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (redditi lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati) del D.P.R. n. 600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</p> <p>- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;</p> <p>- i termini relativi ai versamenti IVA.</p>	<p>Termini versamento in scadenza nel mese di marzo 2020</p>	<p>I versamenti sospesi fino al 30 aprile 2020 per effetto dell'art. 8 del DL 9/2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Per le sole federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione dei versamenti si applica fino al 31 maggio 2020 (e non fino al 30 aprile 2020). Conseguentemente i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>	<p>ART. 8 DL 9/2020 + ART 61 DL 18/2020</p>
<p>- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</p>				
<p>- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;</p>				
<p>- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</p>				
<p>- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</p>				
<p>- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</p>				
<p>- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</p>				
<p>- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</p>				
<p>- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</p>				

Termini scadenze fiscali e contributive come modificate dal DL 18/2020 (cosiddetto decreto CuraItalia)

SOGGETTI	OGGETTO	SCADENZA ORDINARIA	PROROGA	RIF. NORMATIVO
- aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico;	v. sopra	v. sopra	v. sopra	ART. 8 DL 9/2020 + ART 61 DL 18/2020
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;				
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;				
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;				
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;				
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;				
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;				
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del dlgs 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali, e delle province autonome di Trento e Bolzano che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, co. 1 del dlgs 3 luglio 2017, n. 117.				

Termini scadenze fiscali e contributive come modificate dal DL 18/2020 (cosiddetto decreto CuraItalia)

SOGGETTI	OGGETTO	SCADENZA ORDINARIA	PROROGA	RIF. NORMATIVO
<p>Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.</p>	<p>Sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.</p> <p>Resta ferma la previsione di cui all'art. 1, D.L. n. 9/2020 secondo cui il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020.</p>	<p>Tutti termini in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p>	<p>Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni</p>	<p>ART 62, Co. 1 e 6 DL 18/2020</p>
<p>Per i soli soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.</p>	<p>Termini relativi ai versamenti da autoliquidazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (redditi lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati) del D.P.R. n. 600/1973 effettuate in qualità di sostituti di imposta; - delle trattenute relative all'addizionale IRPEF regionale e comunale, effettuate in qualità di sostituti di imposta; - dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; - dei premi per assicurazione obbligatoria; - dell'Imposta sul valore aggiunto. 	<p>Tutti i termini in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p>	<p>Si potranno versare le somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>	<p>ART 62, Co. 2 e 5 DL 18/2020</p>

Termini scadenze fiscali e contributive come modificate dal DL 18/2020 (cosiddetto decreto CuraItalia)

SOGGETTI	OGGETTO	SCADENZA ORDINARIA	PROROGA	RIF. NORMATIVO
<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, anche con volume superiore a 2 milioni di euro, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</p>	<p>Termini relativi ai versamenti da autoliquidazioni dell'imposta sul valore aggiunto</p>	<p>Tutti i termini in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p>	<p>Si potranno versare le somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>	<p>ART 62, Co. 3 e 5 DL 18/2020</p>
<p>Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa).</p>	<p>restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, D.P.C.M. 24 febbraio 2020, ossia: - sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi; - i sostituti d'imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte.</p>	<p>scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.</p>	<p>Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.</p>	<p>ART 62, Co. 4 DL 18/2020 che mantiene valide le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto MEF 24 febbraio 2020.</p>
<p>Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.</p>	<p>I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p>		<p>L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>	<p>ART 62, Co. 7 DL 18/2020</p>

Termini scadenze fiscali e contributive come modificate dal DL 18/2020 (cosiddetto decreto CuraItalia)

SOGGETTI	OGGETTO	SCADENZA ORDINARIA	PROROGA	RIF. NORMATIVO
Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.	Tutti gli altri tributi diversi da quelli già indicati (Contributi INPS IVS, Ritenute lavoro autonomo, Vidimazione libri sociali, Imposta registro, versamenti a seguito di accertamento automatico da dichiarazioni (36-bis e 36-ter tur))	16 MARZO 2020	20 MARZO 2020	ART 60 DL 18/2020
Datori di lavoro domestico.	termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.	termini in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020	sono effettuati entro il 10 giugno 2020, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi	ART 37, Co 1 DL 18/2020
CARTELLE ESATTORIALI: CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E INGIUNZIONI EMESSE DAGLI ENTI TERRITORIALI	Sono sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.	Termini in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020	I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato	ART 68, Co 1 e 2 DL 18/2020
Rottamazione -Ter	Rata	Termine di versamento del 28 febbraio 2020	Differimento al 31 maggio 2020	ART 68, Co 3 DL 18/2020
Saldo e stralcio	Rata	Termine di versamento del 31 marzo 2020	Differimento al 31 maggio 2020	ART 68, Co 3 DL 18/2020